

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

diversi criteri; ed in ogni modo sono atti, anche per le leggi civili, che possono farsi sempre, e prima dell'accettazione dell'eredità. I termini che concedono le leggi di registro per la tassa di successione sono di quattro mesi; ed eguali termini l'articolo del progetto accorda per l'imposta sulla ricchezza mobile, termini più che sufficienti e giusti.

Ma poichè si è mosso il dubbio, per altro insussistente, che con tali termini si possono pregiudicare quelli più lunghi accordati dalle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile, la Commissione, per eliminarlo e per usare maggiore chiarezza, d'accordo col ministro, propone questa formola che manda alla Presidenza.

Credo che così sarà risolta ogni questione. (*Benissimo!*)

VILLANI. Ringrazio l'onorevole collega relatore della Commissione degli schiarimenti favoriti, sono dolente però di non poterli accettare, perchè è ben altra l'importanza di ciò che si dispone nell'articolo in discussione, che non di quello che ha esso indicato.

Se mal non mi appongo, esso ritiene che il termine dei quattro mesi nell'articolo 14 indicato non alteri nè pregiudichi quello dei tre mesi e 40 giorni prescritto negli articoli 959 e 964 del Codice, perchè la dichiarazione di uno o più redditi per la tassa di ricchezza mobile, o il gravame proveniente da una decisione delle Commissioni, siano semplici atti conservatorii che il Codice stesso nell'articolo 364 consente al successore di adempiere senza assumere la qualità di erede.

A me non paiono assolutamente giusti i suoi divisamenti. Anche senza volermi limitare a quanto è scritto nel capoverso del detto articolo, che sembra restringere l'azione dell'erede prima della decorrenza dei termini soltanto a poter rispondere in giudizio, ammetto che possa esso fare anche altri atti, ma di pura conservazione e manutenzione. Si possono dir tali la dichiarazione di esistenza di un debito o l'appellazione da un pronunziato di Commissioni? Per me nol credo, e con me debbono altrettanto pensare gli onorevoli colleghi. Sono atti di conservazione e manutenzione quelli temporanei ed urgenti diritti a far sì che gli effetti ereditari non deperiscano e si deteriorino. Non son tali però quelli che fanno un pregiudizio ai diritti dell'erede, ovvero lo impegnano con antecedenti a fatti consecutivi, vincolandone l'azione ed i diritti. Ora la dichiarazione di un credito dell'eredità per la tassa di ricchezza mobile non è un atto di semplice conservazione, ma invece è atto meramente pregiudizievole, atto che non può disimpegnarsi se non da chi può e vuole rappresentare la eredità, accettandola.

Altrettanto si dica del gravame, il quale per di più impegna l'eredità in una quistione di stabilimento di dritti, che non è certamente un atto di semplice conservazione o manutenzione, ma riguarda sostanzialmente e formalmente dritti e doveri che competono al solo *erede*: epperò fino a quando non siano compiuti i termini, entro i quali il cittadino può un'eredità col beneficio dell'inventario accettare o ripudiare, non può essere costretto a fare dichiarazioni della natura di quelle volute dall'articolo, per le quali si troverebbe rivestito di una qualità, che a lui forse non converrà di ritenere e che potrà essergli causa di danni e forse non lievi, laddove il Codice gli dava maggior latitudine a potersi determinare in risoluzione di tanto momento.

Si è pure affermato che se si ammettesse la rettificazione da me proposta, gravissimo danno ne risentirebbe la finanza dello Stato, dovendo attendere il compimento del trentennio dall'apertura della successione, termine col quale si verificherebbe la prescrizione del diritto alla rinuncia dell'eredità.

Ma questa affermazione è fuori proposito, perchè la mia proposta si limita al termine dei soli articoli 959 e 964, i quali riguardano l'accettazione col beneficio, e non la rinuncia. Per quella non vi sarebbe generalmente che una differenza di soli 10 giorni, ed eccezionalmente quella di 100 giorni, tempo che non tornerebbe mai di pregiudizio alla finanza dello Stato, non trattandosi di scemarne gl'introiti neanche di un centesimo, nè di rimandarne la riscossione a tempo lungo o indefinito.

Lo ripeto anche qui. L'essersi il mio principio consacrato anche nella legge di registro, e con più larghezza, perchè in essa il termine dei quattro mesi comincia a decorrere dopo compiuto l'altro per far l'inventario e deliberare prescritto dal Codice, è il più evidente ed inconcusso argomento della giustizia e regolarità del mio assunto.

Da ultimo, la Commissione non potendo sottrarsi all'evidenza di tali ragioni, ha proposto un'aggiunta all'articolo 14, con la quale si fa salvo all'erede il termine maggiore scritto negli articoli del Codice. Ma io per vero dire non so come e qual magistrato potrebbe ritenere tuttavia sussistente il diritto, nel chiamato alla successione, di poter la eredità col beneficio dell'inventario accettare, dopo che lo stesso ha compiuto atti di accettazione pura e semplice, quali sono la dichiarazione di redditi ereditari ovvero l'appellazione da qualche decisione relativa a redditi di ricchezza mobile. Sarei lieto se tanto si potesse ottenere, perchè avrei raggiunto lo scopo delle mie osservazioni, quello cioè dell'essersi mantenuto invulnerato un dritto ai cittadini garantito dalla legge e non esposti essi a molestie,